



Rep. n. 98  
Prot. n. 637 del 06.05.2019  
Classif. VII/2

**BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA PER ATTIVITA' DI  
TIPOLOGIA JUNIOR BANDO B 2/2019**

II DIRETTORE

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'assegnazione di borse di studio per attività di ricerca emanato con DR n. 1622 del 22 giugno 2018;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" del 10.04.2019 con la quale è stata approvata l'istituzione e il bando per n.1 borse di studio tipologia junior per attività di ricerca di cui all'art.1 del presente bando;

VISTA la disponibilità finanziaria sul Progetto di ricerca AIRC MFAG2017  
Responsabile Scientifico Prof. Alessandro Paiardini

DECRETA

Art.1

E' indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli", Settore scientifico disciplinare BIO/10, per l'assegnazione di 1 borsa di studio junior per attività di ricerca dal titolo "Sviluppo di software di modeling molecolare per predire l'interazione tra Aurora-A e peptidi N-Myc-like" della durata di 2 mesi, finanziata sul progetto AIRC MFAG2017 - per un importo pari a euro 3000,00 complessivi.  
Responsabile Scientifico Prof. Alessandro Paiardini

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica del Dipartimento:

[amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it](mailto:amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it)

fatto salvo quanto previsto dall'art.5 comma 1 del bando.

Art.2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso di Laurea triennale o equipollente in discipline biologiche o affini; iscritti a un corso di laurea magistrale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento; nonché i titolari di laurea magistrale o vecchio ordinamento. Viene richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese. Per partecipare al bando, il candidato non deve avere ancora compiuto 29 anni;

L'equivalenza sarà stabilita anche riguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

Art.3

La selezione avviene per titoli e colloquio. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale come di seguito specificato:

Il punteggio è espresso in quarantesimi

- Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;



- fino a 10 punti per le prove finali (tesi di laurea triennale, o magistrale, specialistica, ciclo unico) in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post laurea di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all'estero, frequenza di Scuole di Dottorato, pubblicazioni scientifiche peer-reviewed inerenti attività di ricerca prevista nel bando);
- fino a 15 punti per eventuale colloquio.

Il candidato per essere ammesso all'eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo 'Amministrazione Trasparente'. Ai candidati ammessi viene inoltre data comunicazione tramite posta elettronica del Dipartimento della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web di Dipartimento.

I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

#### Art.4

L'importo della borsa di studio per attività di ricerca ammonta a € 3000,00 complessivi ed è erogata dal Dipartimento, in n 2 tranche.

#### Art.5

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli interessati (Allegato1), dovranno essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it](mailto:amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it);
- per raccomandata AR, indirizzata al Dipartimento Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" – P. le Aldo Moro 5 – 00185 Roma entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, e deve recare, pena l'esclusione, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura: Selezione per borsa per attività di ricerca – Bando B/2/2019 Rep. n. 98 Prot. n. 637 del 06.05.2019

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione, i candidati devono indicare un **indirizzo di posta elettronica personale** al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Scienze Biochimiche "A. Rossi Fanelli" all'indirizzo di posta elettronica: [amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it](mailto:amministrazionedipscienzebiochimiche@cert.uniroma1.it)



Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica.

Nella domanda, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti – specificando la data, il voto e le istituzioni che li hanno conferiti.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- un curriculum vitae della propria attività scientifica e professionale,
- eventuali pubblicazioni ed altri titoli;
- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca e altro).

Inoltre dovrà essere allegato alla domanda altro Curriculum professionale sintetico (modello europeo) redatto in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art.4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art.26 D.Lgs.33/2013, in formato testuale, dal quale dovranno essere eliminate tutte le informazioni relative ai dati personali e/o sensibili, contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione in ottemperanza dell'art.15 del D.Lgs. 33/2013".

Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

#### Art.6

La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Sarà trasmessa, al candidato vincitore, comunicazione per via telematica. In tale comunicazione è indicata la data di decorrenza della borsa e confermata la relativa durata.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, **l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento la dichiarazione di accettazione.**

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito, la borsa di studio per attività di ricerca viene assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.



#### Art.7

La Commissione, all'esito della procedura di selezione di cui all'art.6 del Regolamento, formula una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile, è attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

#### Art.8

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.

Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

La borsa è incompatibile con:

- altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- assegni di ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.
- I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al



Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

#### Art.9

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca o dalla convenzione.

#### Art.10

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriera giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

#### Art.11

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

#### Art.12

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241, è la Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj- Dipartimento di Scienze Biochimiche "A.Rossi Fanelli" Università La sapienza – P.le Aldo Moro,5 – Roma - indirizzo mail: mariaelisabetta.dessj@uniroma1.it

Roma,06.05.2019

Direttore del Dipartimento  
Prof. Alberto Boffi

Pubblicato il 06.05.2019

Scadenza il 26.05.2019